



**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 25 (VENTICINQUE)
VEICOLI ELETTRICI IN COLORI D'ISTITUTO ED ALLESTIMENTO
SPECIFICO PER I SERVIZI DI POLIZIA**

INDICE

1. GENERALITA'.....	2
2. VEICOLO BASE.....	2
2.1 CARATTERISTICHE VEICOLO BASE.....	2
2.2 DOTAZIONI VEICOLO BASE.....	3
3. ALLESTIMENTO SPECIFICO PER I SERVIZI DI POLIZIA.....	3
3.1 EQUIPAGGIAMENTO SPECIFICO.....	3
3.2 REQUISITI DELL'ALLESTIMENTO.....	4
4. VARIANTI TECNICHE.....	4
5. ASSISTENZA TECNICA.....	4
6. GARANZIA.....	4
7. PUBBLICAZIONI TECNICHE.....	5
8. SORVEGLIANZA.....	5
9. COLLAUDO.....	5
9.1 COLLAUDO DELLA FORNITURA.....	5
10. CONSEGNA.....	6
11. PREZZO.....	7
12. PENALI.....	7
13. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA.....	7
14. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	7



1. GENERALITA'

Il presente capitolato tecnico si riferisce a veicoli a motore a quattro ruote, appartenente alla categoria L7e "quadricicli", così come definiti all' articolo 1 co. 3 lett.b) del decreto Ministeriale del 31 gennaio 2003 in recepimento della Direttiva 2002/24/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

Il contratto sarà stipulato con il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il veicolo base, che sarà allestito con accessori e dotazioni idonei a renderlo funzionale ai servizi di polizia, dovrà essere dotato, alla data di presentazione delle offerte, di certificato di omologazione o di eventuale certificato di approvazione rilasciato in seguito a collaudo in unico esemplare dalla MCTC. Nel caso in cui i veicoli elettrici in fornitura dovessero essere omologati, la Società dovrà fornire i relativi certificati di conformità.

La fornitura dei veicoli elettrici dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme contenute:

- nella Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni);
- nel Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni);
- nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- nel Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. del 15 novembre 2012 n. 236 e registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 4r 2012;
- nelle Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con D.M. 28 marzo 1953 e registrate alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, Reg. numero 17 Interno, foglio n. 81, per quanto applicabili;
- nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992 n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- nelle disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle Leggi e dai Regolamenti di cui ai punti precedenti, in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

2. VEICOLO BASE

2.1 CARATTERISTICHE VEICOLO BASE

Il veicolo base, dovrà presentare le seguenti caratteristiche, ricavabili dai dati di omologazione:

- a) motore elettrico caratterizzato da:
 - funzionamento con tensione pari a 48 V;
 - potenza massima non superiore a 15 kW;
- b) autonomia non inferiore a 60 Km;
- c) impianto frenante di tipo idraulico;
- d) freni anteriori a disco;
- e) freni posteriori a disco od a tamburo;
- f) massa a vuoto (batteria esclusa) non superiore a 400 Kg;
- g) lunghezza non inferiore a 2500 mm e non superiore a 3300 mm;
- h) larghezza non inferiore a 1100 mm;
- i) n.4 (quattro) posti disposti su due file di cui n. 2 (due) in 1^a fila e n. 2(due) in 2^a fila;
- j) carrozzeria con tettuccio di protezione esteso ai passeggeri che occupano la 2^a fila;
- k) dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa previsti dalla Direttiva 2002/24/CE;
- l) kit luci completo;
- m) indicatori di direzione;
- n) guida a sinistra.



2.2 DOTAZIONI VEICOLO BASE

Il veicolo base, sul quale verrà montato l'allestimento specifico per i servizi di polizia, dovrà essere munito di:

- a) carica batteria montato a bordo del veicolo elettrico;
- b) cinture di sicurezza anteriori a tre punti;
- c) cinture di sicurezza posteriori;
- d) freno di stazionamento;
- e) kit di protezione dalle intemperie;
- f) n. 2 specchi retrovisori laterali esterni e n.1 in posizione centrale;
- g) parabrezza anteriore con tergicristallo e sistema lavavetro;
- h) paraurti anteriore;
- i) protezione laterale per autista e passeggero;
- j) roll bar;
- k) sospensioni anteriori e posteriori;
- l) tachimetro;
- m) visualizzatore carica;

Gli pneumatici montati sul veicolo elettrico dovranno avere un'anzianità non superiore a 24 mesi a partire dalla data di costruzione degli stessi.

3. ALLESTIMENTO SPECIFICO PER I SERVIZI DI POLIZIA

3.1 EQUIPAGGIAMENTO SPECIFICO

Ogni singolo veicolo elettrico dovrà essere dotato del seguente equipaggiamento per lo svolgimento dei servizi di polizia:

- a) verniciatura carrozzeria in colore azzurro "Polizia di Stato" (RAL 5023);
- b) scritte e strisce "POLIZIA" realizzate con pellicola retroriflettente autoadesiva di classe D, omologata secondo il Regolamento UNECE 104 gennaio 1998 e dotata di simbolo rappresentativo della Repubblica Italiana, la cui forma e posizione dovrà essere concordata con quest'Amministrazione;
- c) predisposizione, fornitura e montaggio in posizione da concordare di n.1 (una) sirena elettronica bitonale omologata, con frequenza per la Polizia di Stato (conforme al D.M. 20 marzo 1979 del Ministero dei Trasporti) ed alla Direttiva 72/245/CEE così come modificata dalla Direttiva 2004/104/CE, dalla Direttiva 2006/28/CE e dalla Direttiva 2009/19/CE ;
- d) predisposizione, fornitura e montaggio di n.1 (uno) faretto di ricerca LED, a luce diffusa, con flusso luminoso equivalente a quello di una lampada alogena da 55 W, montato nella parte anteriore del tetto dell'autovettura, azionabile tramite telecomando munito di cavo;
- e) predisposizione, fornitura e montaggio di n.1 (uno) dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante ad installazione fissa posizionato sulla parte posteriore del tetto, omologato, conforme alla Direttiva 72/245/CEE così come modificata dalla Direttiva 2004/104/CE, dalla Direttiva 2006/28/CE e dalla Direttiva 2009/19/CE ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: sorgente luminosa a LED ad effetto flash, cupola in policarbonato in colore blu o azzurro con caratteristiche polarimetriche e fotometriche conformi al Regolamento ECE 65;
- f) fornitura ed installazione, completa del relativo cablaggio, del carica batteria veicolare modello CBV808E (cod. Selex ES 902013367) o equivalente, necessario per l'alloggiamento e la ricarica dell'apparato radio portatile in uso alla Polizia di Stato.

I codici Selex sono indicati a titolo puramente informativo, per una più sicura individuazione dei materiali necessari.



3.2 REQUISITI DELL'ALLESTIMENTO

Tutti i dispositivi elettrici dell'allestimento specifico sopra descritto dovranno essere alimentati mediante circuiti protetti con fusibili.

Il posizionamento di tutti i singoli componenti costituenti l'allestimento specifico per i servizi di polizia dovrà essere concordato ed approvato da questa Amministrazione in sede di approntamento della fornitura.

La batteria del veicolo elettrico dovrà essere correttamente dimensionata per sopportare il maggiore assorbimento elettrico degli accessori specifici dell'allestimento per i servizi di polizia.

Il montaggio di tutti i componenti specifici dell'allestimento per i servizi di polizia dovrà comunque essere eseguito a perfetta regola d'arte dalla Società aggiudicataria.

Il posizionamento, la forma, il disegno, il colore ed il numero di loghi, scritte e strisce previste nel paragrafo 3.1, punto b), dovranno essere concordati ed approvati da questa Amministrazione in sede di allestimento dei veicoli elettrici in fornitura. Successivamente alla registrazione del contratto la Società aggiudicataria dovrà presentare n. 3 bozzetti di kit decorativi tra i quali questa Amministrazione sceglierà quello più idoneo. La Società aggiudicataria dovrà fornire inoltre a questa Amministrazione il disegno, in formato digitale, del kit decorativo scelto.

4. VARIANTI TECNICHE

Qualora nel corso della fornitura si reputasse opportuno apportare modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa o le prestazioni tecniche del veicolo elettrico e dei relativi equipaggiamenti oggetto del contratto, questa Amministrazione potrà richiedere od autorizzare, su proposta della Società aggiudicataria, l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

E' fatto altresì obbligo alla Società aggiudicataria di fornire i veicoli elettrici allestiti per i servizi di polizia con tutte le varianti migliorative intervenute nelle linee di produzione ordinarie, sino al momento del collaudo degli stessi.

5. ASSISTENZA TECNICA

La Società aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza tecnica e la disponibilità dei pezzi di ricambio per i veicoli elettrici forniti, per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di consegna dell'ultimo veicolo elettrico della fornitura. L'assistenza tecnica dovrà essere effettuata presso i centri di assistenza autorizzati.

La suddetta Società dovrà inoltre comunicare l'elenco dei centri di assistenza presenti sul territorio nazionale.

6. GARANZIA

La Società aggiudicataria dovrà garantire i veicoli elettrici ed i materiali forniti per un periodo di tempo non inferiore a 2 (due) anni, con chilometraggio illimitato, a far data dalla loro effettiva consegna. Essa si obbliga ad eliminare, a propria cura e spese, tutte le inefficienze imputabili a difetti di fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non rilevati all'atto del collaudo, così come prescritto dal "Codice del Consumo", emanato con il D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni. Tale garanzia è estesa anche agli accessori forniti con gli stessi veicoli elettrici (ad es.: dispositivi di segnalazione luminosa, sirena elettronica bitonale, ecc.), nonché alla verniciatura della carrozzeria effettuata con colorazione azzurro "Polizia di Stato" (RAL 5023).



7. PUBBLICAZIONI TECNICHE

A bordo di ciascun veicolo elettrico, allestito per i servizi di polizia, dovrà essere collocata la seguente documentazione, in formato cartaceo (documentazione di bordo):

- libretto di uso e manutenzione del veicolo elettrico;
- libretto di uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e le dotazioni costituenti l'allestimento specifico per il servizio di polizia;
- elenco dei centri assistenza presenti sul territorio nazionale (ragione sociale, indirizzo e numero di telefono ecc.).

Dovrà essere inoltre consegnata a questa Amministrazione, in numero di 6 esemplari, la seguente documentazione tecnica:

- a) documentazione di bordo;
- b) catalogo parti di ricambio;
- c) manuale per le riparazioni;
- d) tempi per le riparazioni.

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. La documentazione relativa ai punti b) e c) potrà essere fornita oltre che in formato cartaceo o elettronico, anche mediante accesso autorizzato ad una pagina web dedicata. La Società aggiudicataria inoltre dovrà rendere disponibile per questa Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo, i successivi aggiornamenti della predetta documentazione, per tutto il periodo di tempo nel quale la stessa Società è obbligata contrattualmente a garantire l'assistenza tecnica.

Il libretto di uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e le dotazioni costituenti l'allestimento specifico per il servizio di polizia dovrà contenere le informazioni e le avvertenze necessarie per un corretto e sicuro utilizzo di tutte le dotazioni e dei materiali previsti dall'allestimento specifico stesso. In particolare al suo interno dovranno essere riportati:

- l'elenco di tutti i materiali, i dispositivi ed i componenti compresi nell'allestimento specifico, con l'indicazione della loro precisa collocazione sul veicolo elettrico;
- le modalità per il loro corretto uso e manutenzione;
- le avvertenze e tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'allestimento specifico;
- per tutti i dispositivi elettrici dell'allestimento specifico:
 - ubicazione dei fusibili e procedure per la loro corretta sostituzione;
 - schemi elettrici, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei fusibili.

In allegato al libretto, dovranno comunque essere riportati, per tutti i dispositivi che li prevedono, i certificati CE ed i manuali d'uso, o altra documentazione, fornita a loro corredo.

8. SORVEGLIANZA

Questa Amministrazione si riserva il diritto di eseguire il controllo delle lavorazioni effettuate sui veicoli elettrici in produzione in qualunque stadio della loro esecuzione.

A tale scopo, la Società aggiudicataria si obbliga a permettere l'accesso nei propri stabilimenti, o in quelli di ditte subappaltatrici, ai rappresentanti di questa Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire loro le indicazioni che verranno eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione dei medesimi i banchi prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per effettuare le prove, le verifiche e gli accertamenti necessari.

9. COLLAUDO

9.1 COLLAUDO DELLA FORNITURA

La Società aggiudicataria, entro 150 giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell'avvenuta registrazione del contratto, dovrà presentare al collaudo, sul territorio italiano e presso il proprio stabilimento o rappresentanza ufficiale, la fornitura in lotto unico costituito da n. 25 (venticinque) veicoli elettrici allestiti per i servizi di polizia, dandone comunicazione



alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, al Servizio Logistico ed all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato - III Settore (Motorizzazione), mediante posta elettronica certificata. La Società aggiudicataria dovrà inoltre fornire la seguente documentazione relativa ai veicoli elettrici presentati al collaudo:

- certificato di omologazione del veicolo base o certificato di approvazione del veicolo elettrico collaudato in unico esemplare. In quest'ultimo caso la Società aggiudicataria dovrà fornire una certificazione nella quale si attesti che tutti i veicoli elettrici in fornitura, identificati con i rispettivi numeri di telaio, sono identici a quello dotato di certificato di approvazione;
- certificato rilasciato dalla stessa Società aggiudicataria attestante il montaggio a perfetta regola d'arte di tutti gli equipaggiamenti e le dotazioni costituenti l'allestimento specifico per i servizi di polizia;
- certificato rilasciato dalla stessa Società aggiudicataria, o da Ente accreditato, attestante la compatibilità elettromagnetica tra i dispositivi elettrici ed elettronici propri del veicolo elettrico e quelli dell'allestimento specifico per i servizi di polizia.

I veicoli elettrici presentati al collaudo dovranno essere completi di tutte le loro parti, in perfetta efficienza, dotati di batterie di accumulatori cariche, pneumatici con pressione di gonfiaggio idonea, accessori, nonché rifiniti dal punto di vista estetico.

Le operazioni di collaudo, eseguite da una apposita Commissione di Collaudo, consisteranno nelle seguenti prove ed esami:

- esame della documentazione prevista;
- esame dei veicoli elettrici in fornitura per verificare che corrispondano, per requisiti del veicolo base (paragrafo 2) e per l'allestimento specifico per i servizi di polizia (paragrafo 3), a quanto stabilito nel presente capitolato tecnico e per verificare che detto allestimento sia stato realizzato a perfetta regola d'arte;
- esame dei veicoli elettrici per accertare l'idoneità dell'allestimento e che i materiali impiegati corrispondano tecnologicamente e per dimensionamento a quelli indicati in offerta;
- prove su strada il cui itinerario e la cui percorrenza dovranno essere indicati dalla Commissione di Collaudo al fine di verificare l'efficienza degli stessi veicoli elettrici;
- prove ed esami che la Commissione di Collaudo riterrà opportuno eseguire per accertare l'esatta rispondenza dei veicoli elettrici allestiti per i servizi di polizia alle condizioni di appalto.

Saranno a carico della Società aggiudicataria tutte le spese necessarie per il collaudo dei veicoli elettrici allestiti nonché le eventuali spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento degli stessi.

Allo stesso modo le eventuali spese di missione del personale di questa Amministrazione resteranno a carico della Società aggiudicataria nel caso in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili alla Società aggiudicataria, non possa essere effettuato alla data convenuta.

La Commissione di Collaudo, dopo aver esaminato la rispondenza a tutte le normative ed i requisiti prescritti, procederà all'accettazione della fornitura.

10. CONSEGNA

Questa Amministrazione, al termine delle operazioni di collaudo dei veicoli elettrici in fornitura, invierà alla Società aggiudicataria la comunicazione dell'esito favorevole del collaudo. Successivamente, questa Amministrazione invierà alla Società aggiudicataria una comunicazione denominata "ordine di movimento", con la quale saranno indicate le sedi dislocate sul territorio italiano presso le quali andranno consegnati i veicoli elettrici.

Entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione dell'"ordine di movimento" i veicoli elettrici dovranno essere consegnati, a cura e spese della Società aggiudicataria, esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi mezzi destinati al trasporto dei predetti veicoli elettrici presso le sedi indicate.

I veicoli elettrici allestiti dovranno essere consegnati completi di tutte le loro parti, in perfetta efficienza, dotati di batterie di accumulatori cariche, pneumatici con pressione di gonfiaggio idonea, accessori, targa (se fornita da questa Amministrazione), nonché rifiniti dal punto di vista estetico.

Fintantoché la fornitura collaudata ed accettata permane presso la Società aggiudicataria, questa si impegna a ricoverarla e custodirla nei propri locali, senza alcun compenso, per un periodo di 120 giorni.



Durante tale periodo resteranno a totale carico della Società aggiudicataria le spese per la custodia dei veicoli elettrici e per danni di qualsiasi genere, compresi incendio e furto.

11. PREZZO

Il prezzo, riferito al singolo veicolo elettrico allestito per i servizi di polizia, dovrà essere comprensivo del costo del veicolo elettrico base (paragrafo 2), del costo dell'allestimento specifico per i servizi di polizia (paragrafo 3), del costo delle pubblicazioni tecniche (paragrafo 7), del costo del collaudo (paragrafo 9), del costo della consegna (paragrafo 10), del costo della messa su strada e del costo del contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) previsto dall'art. 7 comma 5 D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il prezzo non dovrà comprendere il costo dell'I.P.T. e dell'immatricolazione.

12. PENALI

Qualora la Società aggiudicataria ritardi nell'approntamento al collaudo o nella consegna oltre i termini di tempo indicati nei precedenti paragrafi 9 e 10, incorrerà in una penale che sarà indicata nello schema di contratto allegato alla lettera d'invito.

L'ammontare complessivo delle penali inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

13. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA

La documentazione tecnica minima da produrre in sede di offerta, dovrà essere costituita da:

- a) certificato di omologazione del veicolo elettrico base o certificato di approvazione del veicolo elettrico collaudato in unico esemplare, sul quale sarà montato l'allestimento specifico per i servizi di polizia (estratto dati tecnici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri o analogo modello europeo e/o schede informative);
- b) depliant illustrativi del veicolo elettrico base, da cui si possano evincere le caratteristiche principali;
- c) dichiarazione esplicita della Società offerente che i veicoli elettrici offerti corrispondono completamente a quanto prescritto dal presente capitolato tecnico.
- d) elenco dettagliato (ragione sociale, indirizzo, ecc.) dei "centri di assistenza" come descritto al paragrafo 5.

14. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione della fornitura avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida, alla Società che offrirà il prezzo più basso per il singolo veicolo elettrico. Detto prezzo dovrà tenere conto di quanto descritto al paragrafo 11.